



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi:

- dell'art. 4, comma 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- degli artt. 1, comma 4, e 15, comma 4, lett. e) dello Statuto di Ateneo.

2. Il Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, realizzati al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

3. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati a seguito dell'accREDITAMENTO, come stabilito dal D.M. n. 226/2021

Articolo 2

Procedure per l'istituzione e il rinnovo dei Corsi di dottorato

1. La richiesta di attivazione o rinnovo di un corso di dottorato di ricerca, formulata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza entro la scadenza stabilita annualmente dall'Ateneo sulla base delle indicazioni ministeriali per l'accREDITAMENTO, è deliberata dal Senato Accademico previo stanziamento delle risorse necessarie da parte del Consiglio di Amministrazione.

I corsi di dottorato sono successivamente istituiti dal Rettore con proprio decreto.

Ciascuna proposta deve contenere:

- a) la denominazione del corso e l'eventuale articolazione in curricula;
- b) le istituzioni con le quali eventualmente stipulare convenzioni o costituire consorzi, secondo quanto specificato nei commi seguenti;
- c) le tematiche scientifiche e gli obiettivi formativi del corso;
- d) il relativo programma di ricerca e il programma di approfondimento formativo a completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando;
- e) le modalità di ammissione al corso e i titoli di accesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento.

2. I corsi possono essere istituiti anche mediante convenzioni con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri in possesso di requisiti di alta qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee. Il rilascio del titolo spetta all'università sede amministrativa del corso di dottorato.



3. Possono essere attivati, in forma consortile, corsi di dottorato con università italiane ed estere con possibilità di rilascio del titolo multiplo o congiunto.

4. Possono inoltre essere attivati corsi di dottorato in convenzione con imprese anche di paesi diversi che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del corso di dottorato è l'università.

5. L'avvio dei corsi di dottorato avviene di norma nel mese di novembre.

Articolo 3 **Organi**

1. Gli organi di ciascun corso di dottorato di ricerca sono il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

2. Il Collegio dei docenti è composto, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da almeno dodici docenti appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

3. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.

4. Tra i componenti del Collegio:

- i ricercatori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
- i professori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
- i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, possono far parte del Collegio, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

6. Il Collegio è nominato con delibera del Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso. È preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ha fra le sue funzioni quelle di:

- a) eleggere al suo interno il Coordinatore del corso di dottorato e i Coordinatori dei Curricula, ove istituiti, nominati dal Direttore del Dipartimento;
- b) predisporre il Regolamento didattico e organizzativo del corso;



- c) sovrintendere all'organizzazione generale del corso e allo svolgimento delle relative attività scientifiche e didattiche degli iscritti al corso;
- d) valutare annualmente l'attività degli iscritti ai corsi di dottorato;
- e) riferire al Consiglio del Dipartimento sede amministrativa in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- f) proporre al Consiglio del Dipartimento sede amministrativa l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- g) proporre ai Dipartimenti interessati la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati.

7. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui agli articoli 10 e 11 del D.M. 226/2021.

8. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore, il quale:

- a) è scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, fra i professori di seconda fascia a tempo pieno dell'Università UnitelmaSapienza avente i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
- b) può designare come Vice Coordinatore un membro del Collegio, professore o ricercatore dell'Università UnitelmaSapienza, con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento o per delega;
- c) ha la funzione di convocare e presiedere il Collegio, di attuarne le decisioni e di rappresentarlo nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo.

Il mandato del Coordinatore dura 3 anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Articolo 4

Sistema di valutazione e assicurazione della qualità

I percorsi dottorali si realizzano nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'Anvur. Tale sistema è distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria ed è finalizzato al miglioramento continuo della qualità dell'ambiente di ricerca e della formazione dottorale, nonché della trasparenza e dell'efficacia delle procedure per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi, al fine di assicurare l'accreditamento e la reputazione nazionale e internazionale dei corsi.

Il Presidio di qualità ed il Nucleo di Valutazione di Ateneo, definiscono criteri e indicatori e promuovono sistemi di monitoraggio, autovalutazione e valutazione, con particolare riferimento a:

- a) previsione di un sistema di ascolto dei dottorandi anche attraverso la rilevazione e l'analisi delle loro opinioni;
- b) permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento risultante dalla rilevazione delle opinioni di dottorande e dottorandi e dottoresse e dottori a un anno dal conseguimento del titolo;



- c) funzionamento complessivo del Corso e l'efficienza rispetto alle risorse impegnate;
- d) formazione dei dottorandi;
- e) livello di internazionalizzazione;
- f) attività di ricerca dei dottorandi;
- g) indicatori quantitativi e qualitativi a supporto della valutazione periodica ex D.M. del 14 ottobre 2021, n. 1154 e ex Modello di Accreditemento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio AVA3 Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 12 gennaio 2023;
- h) esiti occupazionali;
- i) numero di borse aggiuntive attivate mediante convenzioni e/o attraverso la partecipazione a bandi competitivi regionali, nazionali, internazionali.

Articolo 5

Dottorati industriali

1. In sede di accreditamento, i corsi attivati sulla base di convenzioni con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

- a) le modalità di finanziamento e di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
- c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate, considerato che le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale devono riconoscere particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

3. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale possono:

- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
- b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

Articolo 6

Organizzazione e funzionamento dei corsi

1. Il Collegio dei docenti del corso di dottorato provvede alla stesura del Regolamento didattico e organizzativo del corso che stabilisce in particolare:

- a) gli obiettivi formativi e il programma di studio, con l'eventuale articolazione in curricula;
- b) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- c) le modalità con cui, a ciascun dottorando, sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori;



- d) i termini e le modalità di presentazione dei piani formativi dei dottorandi;
- e) le modalità e le tempistiche di verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi;
- f) le specifiche regole che gli iscritti al corso di dottorato devono rispettare per lo svolgimento delle attività formative, nonché gli eventuali adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Dipartimento al quale il corso afferisce amministrativamente;
- g) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento;
- h) le modalità di designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti;
- i) periodi di studio o ricerca all'estero.

2. Il regolamento del corso di dottorato è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso.

Articolo 7 **Borse di studio**

1. Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del programma di attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico e organizzativo del corso.

2. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse erogate da enti esterni, la relativa convenzione prevede il trasferimento in favore dell'Ateneo dell'intero importo triennale, eventualmente suddiviso in tre rate annuali da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente all'annualità di riferimento.

3. In ogni caso, l'Università non procede all'erogazione della borsa finanziata da un ente esterno in favore del dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento della relativa rata annuale da parte dell'ente medesimo.

4. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quello previsto dal D.M. 40 del 25/01/2018 e successive modifiche e integrazioni.

5. L'importo della borsa è incrementato, nella misura del 50% e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, per periodi complessivamente non superiori a 12 mesi. Detto incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all'estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell'ente che ha ospitato le attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di permanenza. Nei casi di periodi di attività all'estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta del dottorando corredata della dichiarazione del responsabile dell'ente che ospita le attività del dottorando, l'incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento dell'attività all'estero.

6. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato rientra nella disponibilità dell'Ateneo per gli stessi fini, oppure, a seguito di formale richiesta, è restituito all'ente esterno che l'ha stanziato.



7. La borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modifiche e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

8. Le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio.

9. Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato presso un'università italiana non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.

Articolo 8

Modalità di accesso ai corsi

1. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca avviene annualmente sulla base di una o più selezioni a evidenza pubblica.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso: - di laurea magistrale, di laurea specialistica o di laurea di durata almeno quadriennale conseguita sulla base della disciplina universitaria previgente al D.M. 509/1999; - di un titolo straniero idoneo.

3. La domanda di partecipazione può essere presentata inoltre da candidati che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro la data di decorrenza dell'iscrizione al corso, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.

4. L'idoneità del titolo estero viene accertata, prima dello svolgimento delle prove concorsuali, dalla commissione giudicatrice della selezione nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

5. L'accesso ai corsi di dottorato avviene, secondo quanto stabilito nel rispettivo Regolamento didattico e organizzativo del corso, sulla base della formazione di una graduatoria di merito, che può essere distinta per ciascun curricula laddove il corso li abbia attivati.

6. Il Regolamento didattico e organizzativo dei corsi stabilisce le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione nonché i criteri di valutazione.

Articolo 9

Bandi di selezione

1. Ciascun bando con cui è indetta la selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è adottato con decreto del Rettore.

2. Nel bando sono indicati:



- a) il numero complessivo degli studenti ammissibili a ciascun corso dottorato di ricerca, eventualmente distinto per curricula laddove il corso li abbia attivati;
- b) i requisiti di accesso;
- c) le modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati;
- d) il numero di borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario disponibili per ciascun corso;
- e) il numero degli eventuali posti senza borsa di studio;
- f) la descrizione del progetto di ricerca per eventuali borse di studio messe a disposizione per lo svolgimento di formazione scientifica nell'ambito di specifiche tematiche;
- h) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario della procedura di valutazione.

3. Le commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del bando, su designazione approvata dal Collegio dei docenti unitamente ad un elenco di nominativi di commissari supplenti. Le commissioni sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti tra i docenti di università italiane e straniere, qualificati negli ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

4. Le commissioni possono essere integrate con non più di due esperti in ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere.

Articolo 10

Ammissione ai corsi

- 1. Al termine delle procedure di accesso, l'Ateneo provvede ad acquisire i documenti necessari alla regolarizzazione dell'iscrizione di tutti gli aventi diritto, che sono ammessi ai corsi secondo l'ordine determinato dalla valutazione comparativa del merito, come riportata nelle graduatorie.
- 2. In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso prima dell'inizio del corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro candidato idoneo.
- 3. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto con borsa di studio prevale il candidato che si trova nella situazione economica più disagiata, determinata ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e successive modifiche e integrazioni. Qualora persista la parità anche in relazione alla situazione economica, si applicano i criteri di cui al successivo comma 4.
- 4. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto senza borsa prevale il candidato che:
 - a) abbia conseguito il più alto voto di laurea;
 - b) a parità di voto di laurea, abbia conseguito la più alta votazione media degli esami (ponderata, nel caso di titoli ex DD.MM. 509/99 o 270/2004);
 - c) a parità degli elementi indicati nei punti a e b, il candidato più giovane di età.

Articolo 11

Sospensioni e proroghe



1. I dottorandi possono chiedere la sospensione del corso per una durata minima di un mese e massima di sei mesi; durante la sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. La sospensione è approvata dal Collegio dei docenti per uno dei seguenti motivi:

a) maternità/paternità;

b) malattia;

c) iscrizione al tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti, di cui al D.M. n. 249/2010. Oltre ai casi precedenti, la sospensione dell'iscrizione al corso può altresì essere disposta per gravi e adeguatamente comprovati motivi.

2. Tutti i periodi di sospensione sono recuperati al termine del corso: i termini temporali per l'attuazione degli adempimenti relativi al completamento del triennio sono in tal caso differiti di un periodo di durata pari alle mensilità di sospensione, fermo restando che i passaggi agli anni successivi sono disposti nelle date corrispondenti a quelle del ciclo cui è iscritto il dottorando che ha usufruito della sospensione.

3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata di sei o dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

4. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo della durata di sei o dodici mesi può essere, altresì, concessa per motivate esigenze scientifiche. Tale proroga, su proposta del Collegio dei docenti, è decisa dal Consiglio del Dipartimento sede del corso di dottorato, che per i dottorandi che usufruiscono di borsa di studio deve assicurare, su fondi propri o derivanti da enti esterni, la copertura finanziaria per la corrispondente estensione della durata della borsa di studio.

5. I periodi di sospensione e proroga di cui ai commi 1, 3 e 4 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Articolo 12

Esame finale

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, con decreto del Rettore, su proposta formulata dal Collegio dei docenti. Il dottorando presenta la tesi al Collegio dei docenti, che la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di corso. I valutatori esprimono il proprio giudizio analitico scritto sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un



periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale. Al dottorando è data tempestiva comunicazione in ordine alla sua ammissione all'esame finale, o in ordine al rinvio del termine per la discussione della tesi.

3. La discussione pubblica della tesi dovrà tenersi entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. Nel caso di rinvio di cui al comma 2 la discussione pubblica si terrà, rispettivamente, entro il 30 settembre o il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. La tesi non può comunque essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di corso.

4. La discussione pubblica delle tesi si svolge innanzi ad una commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta formulata dal Collegio dei docenti. La commissione è costituita, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 2, comma 4. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

5. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

6. L'esame finale non può essere ripetuto.

7. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

8. Su proposta del Collegio dei docenti, il dottorando è escluso dalla possibilità di sostenere l'esame finale, quando:

- non rispetti i termini previsti dal presente articolo per la presentazione della tesi al Collegio dei docenti e ai valutatori, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi al rispettivo termine;
- non abbia sostenuto l'esame finale nella data prevista per la discussione, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi.

Articolo 13

Conferimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore, previo superamento dell'esame finale, la cui data è quella di conseguimento del titolo.

2. L'Università provvede alla conservazione ed alla pubblica consultabilità delle tesi che sono state positivamente valutate per il conferimento del titolo.

Articolo 14

Qualificazioni internazionali del titolo di dottore di ricerca



1. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dall'Università UnitelmaSapienza può essere in cotutela di tesi con un ateneo estero, che si attiva mediante apposita convenzione, proposta dal Collegio dei docenti, con specifico riferimento ad un dottorando iscritto al primo anno di corso.

2. Su richiesta approvata dal Collegio dei docenti all'atto dell'ammissione della tesi alla discussione pubblica, al titolo di dottore di ricerca può essere attribuita la qualificazione di Doctor Europaeus nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la procedura di valutazione della tesi è affidata a professori appartenenti a due Università di uno o due paesi membri dell'Unione Europea (o associati) diversi dall'Italia;
- b) almeno un membro della commissione d'esame appartiene a un'Università o a un'istituzione di ricerca di un paese membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia;
- c) parte della discussione della tesi si svolge in una delle lingue ufficiali dei paesi membri dell'Unione Europea (o associati), diversa dall'italiano;
- d) parte della ricerca presentata nella tesi è stata eseguita durante un periodo di almeno 3 mesi in uno o più paesi membri dell'Unione Europea (o associati) diversi dall'Italia.

Articolo 15

Diritti e doveri dei dottorandi

1. Ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.M. 226/2021 l'ammissione ad un corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) dello stesso D.M. 226/2021.

2. L'iscrizione contemporanea al corso di dottorato e ad un altro corso di studio universitario è consentita unicamente secondo quanto previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33 e dal Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022. È vietata la contemporanea frequenza di due corsi di dottorato di ricerca.

3. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato usufruiscono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

4. Fermo quanto previsto al comma 1, compete al Consiglio del Dipartimento sede del corso di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività, anche retribuite, che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. L'autorizzazione a svolgere attività retribuite viene concessa, per ciascun anno di iscrizione, dal Consiglio del Dipartimento su proposta motivata del Collegio dei docenti, previa domanda presentata dal dottorando alla Segreteria del Dipartimento, che la trasmette al Coordinatore del corso. La Segreteria del Dipartimento trasmette la delibera del Consiglio del Dipartimento all'interessato, anche in caso di diniego dell'autorizzazione. Il dottorando comunica quindi alla Segreteria del Dipartimento, entro trenta giorni dalla notifica della delibera del Consiglio del Dipartimento, la decisione di rinunciare all'attività retribuita oppure alla borsa oppure all'iscrizione al corso di dottorato. In caso di svolgimento di attività



retribuite al momento dell'ammissione al corso di dottorato, il dottorando deve presentare domanda di autorizzazione entro il 15 gennaio e tali attività possono essere proseguite fino alla notifica della relativa decisione del Collegio dei docenti o del Consiglio del Dipartimento.

5. Ciascun iscritto ai corsi di dottorato, d'intesa con il proprio o i propri supervisori, sottopone all'approvazione del Collegio dei docenti un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività per ciascun anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. I termini e le modalità di presentazione dei suddetti piani sono previsti dal Regolamento didattico e organizzativo del corso. Tali piani, una volta approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun iscritto ad un corso di dottorato.

6. Il Regolamento didattico e organizzativo del corso disciplina le modalità e i tempi di verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti al corso di dottorato, definiti nel piano annuale di attività. In caso di giudizio negativo in una delle verifiche previste dal Regolamento del corso, è disposta la decadenza dal corso medesimo, con provvedimento del Rettore adottato su motivata proposta approvata dal Collegio dei docenti. La borsa di studio eventualmente erogata cessa dalla data della verifica con esito negativo effettuata dal Collegio dei docenti nel rispetto dei termini previsti dal rispettivo Regolamento didattico e organizzativo del corso.

7. La borsa viene sospesa qualora il Collegio dei docenti deliberi la ripetizione, in data differita per uno o due mesi e per una sola volta nel triennio, della verifica annuale di cui al comma 4. L'erogazione della borsa, comprensiva delle mensilità non versate, riprende al momento dell'acquisizione della delibera con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

8. In caso di rinuncia all'iscrizione al corso o alla sola borsa di studio, formalizzata durante il triennio di svolgimento del corso, il dottorando non ha diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui la rinuncia viene formalizzata.

9. Tutti i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività, anche retribuita, di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in base a quanto previsto dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica.

Articolo 16

Riconoscimento accademico dottorato di ricerca conseguito all'estero

1. Il Senato Accademico delibera il riconoscimento accademico del dottorato di ricerca conseguito all'estero, previo parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti del corso di Dottorato e del Consiglio di Dipartimento a cui il Dottorato afferisce.



2. L'interessato dovrà presentare apposita istanza, nella quale indica il corso di Dottorato presente nell'offerta formativa dell'Ateneo che, per natura e contenuti, corrisponda al titolo di Dottorato conseguito all'estero, ed alla quale allega la seguente documentazione:

- a) copia autenticata del titolo di Dottorato estero, conseguito presso una Istituzione della formazione superiore ufficiale estera, con attestato di comparabilità e attestato di verifica rilasciati dal centro ENIC-NARIC italiano-CIMEA oppure copia autenticata del titolo con legalizzazione o timbro "apostille", munita di dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente per territorio;
- b) attestazione/certificazione, rilasciata dalla competente Istituzione estera, attestante gli elementi, la durata e le attività del dottorato, svolte al fine del conseguimento del titolo di studio finale. In alternativa, per i Paesi UE, il Diploma Supplement;
- c) tesi di dottorato con indicazione dell'indirizzo web del repository dell'Istituzione o della biblioteca nella quale la tesi è conservata e consultabile. In alternativa l'abstract della tesi in originale, su carta intestata dell'Istituzione che ha rilasciato il titolo o avvalorato con timbro e firma in originale dell'Istituzione stessa;
- d) copia del titolo italiano di secondo ciclo col quale si ha avuto accesso al corso di dottorato estero, oppure, copia autenticata del titolo estero di secondo ciclo con legalizzazione o timbro "apostille", munita di dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente per territorio o, in alternativa, munita dell'attestato di comparabilità e dell'attestato di verifica rilasciati dal centro ENIC-NARIC italiano-CIMEA;
- e) il pagamento di un contributo, il cui ammontare è fissato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.